

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

(Emanato con D.R. n. 1886 del 22.12.2015, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 23.12.2015, pubblicato nel B.U. n. 120; modificato con D.R. n. 247/2024 del 7.02.24)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la struttura di servizio denominata Sistema Bibliotecario di Ateneo, statutariamente intesa come un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, e volto a garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Ateneo.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è articolato in Biblioteche di Area, Fondi librari e di documentazione, Sale di studio e lettura.
3. Il coordinamento amministrativo, tecnico e gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d'ora in avanti Sistema) è affidato con provvedimento della Direttrice/del Direttore Generale ad apposita unità organizzativa dell'Amministrazione Generale.

Art. 2

Articolazioni del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Sono articolazioni del Sistema: la/il Presidente e la Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
2. La/il Presidente è scelta/o e nominata/o dalla Rettrice/dal Rettore tra le/i professoresse/i dell'Ateneo o tra studiose/i di chiara fama; il mandato dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. La/il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Commissione di Ateneo per le Biblioteche, sovrintendendo all'esecuzione delle relative delibere, avvalendosi dell'unità organizzativa, di cui all'art. 1, comma 3;
 - b) presenta alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche i criteri per la composizione del budget e la relazione annuale sul Sistema da trasmettere agli organi di Ateneo per quanto di competenza.
3. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è l'articolazione di indirizzo e programmazione del Sistema ed è composta da:
 - a) La/il Presidente del Sistema Bibliotecario, che la presiede;
 - b) La/il Presidente del Consiglio di ciascuna Biblioteca di Area;
 - c) una/un rappresentante delle Studentesse e degli Studenti, scelta/o dal Consiglio studentesco tra le/i propri componenti;
 - d) La/il Responsabile dell'unità organizzativa, di cui all'art. 1, comma 3, anche con funzioni di segretaria/o verbalizzante.
4. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è convocata dalla/dal Presidente e, di norma, si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche per via telematica. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche può essere convocata in via straordinaria su iniziativa della/del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle/i sue/suoi componenti. In casi di necessità e urgenza, la/il Presidente del Sistema, può assumere decisioni e adottare atti di competenza della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, che dovranno essere sottoposti alla ratifica della Commissione medesima nella prima riunione utile.
5. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche:

- a) definisce i criteri e le linee guida per la composizione del budget del Sistema Bibliotecario nei limiti dell'assegnazione annuale;
 - b) approva annualmente le linee guida dell'attività e dello sviluppo del Sistema Bibliotecario, con particolare riferimento alla politica degli acquisti e allo sviluppo delle collezioni;
 - c) fornisce pareri agli organi di Ateneo in merito al fabbisogno, in termini di risorse, da assegnare al Sistema Bibliotecario;
 - d) esprime pareri in merito alla programmazione e allo sviluppo del Sistema Bibliotecario, agli interventi edilizi che riguardano le strutture bibliotecarie, alla costituzione e disattivazione di Biblioteche di Area, di Fondi librari e documentali, di Sale di studio o lettura, e in merito a tutto ciò che attiene alla fruizione, conservazione ed archiviazione del patrimonio librario e documentale all'interno del Sistema Bibliotecario;
 - e) approva gli scarti e la dismissione del patrimonio bibliografico deliberati dai Consigli di Biblioteca di Area;
 - f) propone agli organi di Ateneo competenti la stipula di convenzioni e contratti propri del Sistema Bibliotecario;
 - g) delibera sull'accettazione di donazioni di collezioni bibliografiche e raccolte archivistiche;
 - h) approva la Carta dei servizi delle Biblioteche e la Carta delle collezioni del Sistema Bibliotecario, predisposte dall'unità organizzativa, di cui all'Art. 1, comma 3.
6. In sede di votazione, in caso di parità, prevale il voto della/del Presidente.
7. Il funzionamento della Commissione di Ateneo per le Biblioteche è disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 3

Biblioteche di Area e relative articolazioni

1. Le Biblioteche di Area, nell'ambito del coordinamento del Sistema:
- a) provvedono (direttamente, o tramite l'unità organizzativa, di cui all'Art. 1, comma 3) all'acquisizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico, in qualsiasi formato e supporto, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, delle attività amministrative e dei processi di valutazione;
 - b) curano, in coerenza con le strategie fissate dalle articolazioni competenti, e in funzione delle esigenze di tutti i Dipartimenti portatori di interesse e delle/degli utenti, la crescita omogenea e armonica delle collezioni per i diversi settori disciplinari;
 - c) supportano l'attività editoriale e redazionale delle/i ricercatrici/tori e delle/degli studentesse/i e la disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica di Ateneo;
 - d) curano la formazione e l'aggiornamento delle/gli utenti promuovendo l'uso degli strumenti di ricerca bibliografica e dei servizi tecnologicamente avanzati;
 - e) supportano ed integrano l'attività didattica con momenti di formazione specifica per le/gli studentesse/i di ogni ciclo di studi;
 - f) promuovono e partecipano ad eventi culturali (mostre, presentazioni di libri, convegni, concerti, ecc.), aperti a tutta la cittadinanza, al fine di sviluppare la conoscenza e la fruizione del patrimonio dell'Ateneo;
 - g) garantiscono l'erogazione in maniera completa e coordinata dei principali servizi bibliografico-documentali e assicurano l'orario di apertura al pubblico definito nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario e in linea con la strategia dell'Ateneo.

2. L'istituzione di Biblioteche di Area risponde a criteri di efficienza ed economicità basati sull'analisi dei seguenti parametri: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento; e dei seguenti criteri: caratteristiche logistiche, ottimizzazione delle risorse per far fronte ad esigenze gestionali e al miglioramento dei servizi.

3. Le Biblioteche possono essere istituite, accorpate o disattivate, in funzione dell'utenza scientifica e didattica di riferimento, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche e del Senato Accademico.

4. Le Biblioteche di Area possono prevedere vari Punti di erogazione dei servizi e coordinano le attività dei Fondi librari e documentali che vi aderiscono.

5. Sono articolazioni delle Biblioteche di Area:

- a) La/il Presidente del Consiglio di Biblioteca;
- b) il Consiglio della Biblioteca.

6. La/Il Presidente del Consiglio di Biblioteca è eletta/o fra le/di docenti che ne fanno parte, a maggioranza assoluta delle/dei componenti; convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca di Area in seno alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Il mandato della/del Presidente dura tre anni e non è rinnovabile per più di una volta consecutivamente.

7. Del Consiglio di Biblioteca fanno parte:

- a) La Direttrice/il Direttore del Dipartimento che aderisce alla Biblioteca o una/una sua/o rappresentante appositamente delegata/o; nel caso in cui un Dipartimento decida di aderire a più Biblioteche di Area, dovrà indicare il Consiglio di Biblioteca di cui il Dipartimento intende essere parte;
- b) una/un Rappresentante delle Studentesse e degli Studenti, scelta/o dal Consiglio studentesco tra le/i proprie/i componenti;
- c) La/il Responsabile della Biblioteca, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
- d) almeno una/un componente del personale tecnico-amministrativo della Biblioteca che, su indicazione della/del Responsabile di Biblioteca e sulla base delle tematiche in discussione, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il Consiglio di Biblioteca:

- a) determina l'indirizzo scientifico e le funzioni di supporto alla didattica della biblioteca, verificandone l'attuazione;
- b) coordina e verifica le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell'ambito delle procedure e delle politiche del Sistema Bibliotecario;
- c) approva un regolamento di Biblioteca, predisposto in conformità al presente Regolamento ed in armonia con la Carta dei servizi del Sistema, previo parere della Commissione di Ateneo per le Biblioteche;
- d) esprime parere sull'accettazione di eventuali donazioni nell'ambito delle linee guida definite dalla Carta delle Collezioni.

Art. 4

Fondi librari e documentali, Sale lettura

1. I Fondi librari e documentali, sono raccolte di materiali, aventi finalità scientifica e didattica e/o connotazione territoriale, presso le quali non sono presenti tutti i servizi o le funzioni proprie di una biblioteca, o nelle quali non è previsto un orario pieno di apertura al pubblico, così come definiti nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario.

2. In base alle caratteristiche disciplinari o per motivazioni territoriali, i Fondi sono affidati alla gestione delle Biblioteche di Area, in modo da perseguire una razionalizzazione delle risorse, garantire una gestione efficace dei servizi e potenziare la fruizione delle raccolte da parte delle/degli utenti.

3. Le Sale di studio o lettura di Ateneo sono spazi e ambienti dedicati prevalentemente ad attività di studio individuale o collettivo, alla consultazione delle risorse elettroniche, alla fruizione del servizio di consulenza bibliografica e si distinguono dai “punti di servizio di biblioteca” poiché non ospitano tutti i servizi propri di una Biblioteca di Area.

4. Le Sale di studio o lettura sono al servizio dell'intero Sistema bibliotecario e sono gestite dall'unità organizzativa di cui all'Art. 1, comma 3, in linea con le politiche di programmazione per l'utenza studentesca fissate dall'Ateneo.

Art. 5

Organizzazione tecnico gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il coordinamento amministrativo, tecnico e gestionale del Sistema sono affidati ad apposita unità organizzativa dell'Amministrazione generale, la/il cui responsabile è individuata/o tra il personale tecnico-amministrativo di comprovata professionalità ed esperienza.

2. La/Il Responsabile dell'unità organizzativa cura il coordinamento delle Biblioteche di Area, dei Fondi librari e documentali, delle Sale di studio o lettura. Nel rispetto degli indirizzi definiti è responsabile della gestione complessiva e della qualità dei servizi erogati dal Sistema e assume su di sé le responsabilità e i compiti propri della funzione, oltre a quelli espressamente delegati dalla Direttrice/dal Direttore Generale nel provvedimento con cui è affidata la responsabilità dell'unità organizzativa.

3. La Responsabile/il Responsabile dall'unità organizzativa, di cui all'Art. 1, comma 3, presiede e convoca regolarmente, di norma ogni mese, il Comitato tecnico di gestione, cui partecipano le/i Responsabili di ciascuna Biblioteca di Area, oltreché, sulla base delle tematiche in discussione, le/i Responsabili degli eventuali uffici a supporto del coordinamento. Il Comitato tecnico di gestione coadiuva la/il Responsabile dell'unità organizzativa nell'attuazione degli indirizzi di programmazione deliberati dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche e nell'elaborazione di analisi e strumenti per lo sviluppo del Sistema.

4. La/il Responsabile di Biblioteca è individuato tra il personale tecnico-amministrativo di comprovata professionalità ed esperienza, opera d'intesa con la/il Responsabile dell'unità organizzativa, di cui all'Art. 1, comma 3, è responsabile della qualità dei servizi erogati dalla Biblioteca e assume le responsabilità ed i compiti propri della funzione, così come meglio descritti nello specifico provvedimento di nomina.

5. La/ il Responsabile della Biblioteca è coadiuvato dal Comitato tecnico di Biblioteca, che presiede e convoca di norma ogni mese. Il Comitato è composto dai referenti dei processi che caratterizzano l'organizzazione della Biblioteca.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo *on line* di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, vale quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa specifica di riferimento.